



**GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE A QUALSIASI TITOLO IMPIEGATO
PRESSO L’IZSVE**

Numero gara 6369563

CIG 662977790C

DISCIPLINARE DI GARA

Premesse

Il presente disciplinare di gara contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito "*stazione appaltante*", "*IZSve*" o "*Istituto*"), alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione nonché le altre ulteriori informazioni relative all'appalto avente ad oggetto l'affidamento del servizio di gestione amministrativa del personale a qualsiasi titolo impiegato nell'IZSve, come meglio specificato nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale allegato (di seguito "*Capitolato speciale*").

L'affidamento in oggetto è stato disposto con delibera a contrarre approvata con DDG n. 165 del 25 Marzo 2016, e avverrà mediante procedura aperta e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 54, comma 2, e 83 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (nel prosieguo, "*Codice*"). Il bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 1 Aprile 2016 n. GU/S S64 110517-2016-IT, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana N. 37 del 1 Aprile 2016, sui quotidiani a diffusione nazionale "*Avvenire*" e "*Il Foglio*" e locale "*Il Mattino di Padova*" e "*Il Gazzettino*" (in data 12 Aprile 2016), nonché sul profilo del committente <http://www.izsvenezie.it> - nella sezione *Amministrazione>Bandi e gare d'appalto>Forniture di beni e servizi>gare in corso*, all'interno della sezione dedicata alla presente gara.

I servizi oggetto della presente procedura saranno eseguiti principalmente da remoto, inoltre per l'esecuzione di quota parte delle prestazioni oggetto di affidamento l'aggiudicatario dovrà utilizzare l'applicativo informatico di Sigma Informatica S.p.A., attuale appaltatore dell'Istituto per il servizio per la gestione informatizzata in outsourcing del personale, in qualità di aggiudicataria della procedura di gara condotta dal Centro Regionale Acquisti per la Sanità (CRAS).

Per le sole prestazioni di consulenza previdenziale e formazione, per il cui contenuto si rinvia al Capitolato speciale, il luogo di svolgimento dei servizi oggetto di affidamento coincide con la sede centrale dell'IZSve, in Viale dell'Università 10, Legnaro (PD).

CIG 662977790C

La documentazione di gara comprende:

- 1) Bando di gara;
- 2) Estratto del bando;
- 3) Disciplinare di gara e relativi allegati di seguito elencati:
 - modello domanda di partecipazione;
 - modello dichiarazione sostitutiva cumulativa dei requisiti generali;
 - modello dichiarazione sostitutiva requisiti di carattere speciale;
 - modello dichiarazione remuneratività offerta, accettazione particolari condizioni di esecuzione, accettazione codice di comportamento e documenti di gara;
 - modello dichiarazione sostitutiva elezione domicilio, autorizzazione nel caso di accesso agli atti o dichiarazione di segreti tecnici/commerciali, dati INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate, CCNL applicato e numero di addetti/dipendenti, eventuale dichiarazione di subappalto e informativa per i dati personali;
 - modello relazione tecnica;
 - modello offerta economica.
- 4) Capitolato speciale descrittivo e prestazionale

5) Patto di integrità allegato alla documentazione di gara ed adottato dall'IZSve in applicazione dell'art. 1, comma 17 della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dell'art. 3.1.13 del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) approvato con Deliberazione n. 72 dell'11 settembre 2013 dall'ANAC.

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 10 del Codice è il dott. Davide Violato, Responsabile del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi (dviolato@izsvenezie.it)

Il direttore dell'esecuzione sarà nominato in sede di approvazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva e sarà comunicato all'aggiudicatario all'atto della sottoscrizione del contratto.

In adempimento dell'art. 2 comma 1 bis del Codice, per le motivazioni circa la mancata suddivisione del presente appalto in lotti si rinvia alla determina a contrarre.

1. PRESTAZIONI OGGETTO DELL'APPALTO, MODALITA' DI ESECUZIONE E IMPORTO A BASE DI GARA

1.1 L'appalto si compone dei servizi relativi alla gestione in *outsourcing* delle funzioni amministrative concernenti il personale a qualsiasi titolo impiegato presso l'Istituto (a titolo esemplificativo personale dipendente, borsisti, lavoratori parasubordinati, amministratori e altri soggetti iscritti all'Inps, professionisti e prestatori di lavoro occasionale, ecc.) e comprende attività relative al trattamento giuridico, economico e previdenziale del personale impiegato presso l'IZSve, nonché l'effettuazione di aggiornamenti di carattere formativo e consulenziale rivolti al personale operante presso il Servizio Gestione Risorse Umane, Affari Generali e benessere del personale.

L'appalto ricomprende i seguenti servizi, così distinti in principale e secondari/accessori:

DESCRIZIONE	NATURA DEL SERVIZIO
GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE	Servizio principale
INVIO CUD/CEDOLINI PER VIA POSTALE	Servizio accessorio

I servizi di cui sopra ricomprendono le prestazioni elencate e descritte nel prosieguo, con identificazione della natura, principale o accessoria, delle stesse.

SERVIZIO	PRESTAZIONE	NATURA	CPV
GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE	GESTIONE ANAGRAFICA	Prestazione principale	79630000-9
	DOTAZIONE ORGANICA E CONTROLLO DI GESTIONE	Prestazione accessoria	79630000-9
	GESTIONE PRESENZE/ASSENZE	Prestazione principale	79630000-9

SERVIZIO	PRESTAZIONE	NATURA	CPV
	STATO GIURIDICO ED ECONOMICO	Prestazione principale	79663000-9
	GESTIONE ECONOMICA	Prestazione principale	79631000-6
	GESTIONE PREVIDENZIALE	Prestazione principale	79663000-9
	CONSULENZA PREVIDENZIALE	Prestazione principale	79221000-9
	CONSULENZA GIURIDICA- ECONOMICA	Prestazione principale	79414000-9
	FORMAZIONE	Prestazione principale	79632000-3
INVIO CUD/CEDOLINI PER POSTA	STAMPA E INVIO CEDOLINI DIPENDENTI CESSATI	Prestazione principale	79630000-9
	STAMPA E INVIO CUD DIPENDENTI CESSATI	Prestazione principale	79630000-9

► Tutti i servizi offerti dovranno presentare, a pena di immediata esclusione dalla procedura, le caratteristiche tecniche minime stabilite nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

Tali servizi sono tutti compresi nel canone che verrà corrisposto con cadenza mensile, in quanto trattasi di prestazioni continuative che non necessitano di preventiva autorizzazione da parte dell'amministrazione committente, ma devono essere eseguite dall'appaltatore con le periodicità previste nel contratto e nella documentazione di gara ovvero ogniqualvolta siano richieste dalla stazione appaltante, fermi gli eventuali previ accordi di dettaglio da concordarsi con il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC).

Tali attività sono prestate a fronte del pagamento da parte del committente di un canone mensile calcolato in base ai prezzi posti a base d'asta dalla stazione appaltante al netto del ribasso percentuale offerto dalla ditta aggiudicataria.

1.3 La durata dell'appalto è di 4 anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del relativo contratto.

1.4 Alla scadenza del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovarlo, alle medesime condizioni, per un ulteriore periodo di 24 mesi per l'importo presunto, IVA esclusa, pari a € 300.000,00 (euro trecentomila). La richiesta di rinnovo del contratto alla scadenza avverrà mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata almeno 15 giorni prima del termine finale del contratto originario.

1.5 Fermo quanto previsto in materia di varianti apportabili al contratto dalla stazione appaltante nel corso dell'esecuzione contrattuale dall'art. 311 del DPR 207/2010, in applicazione analogica dell'istituto del quinto

d'obbligo di cui all'art. 11 del R.D. 2440/1923, la stazione appaltante si riserva di aumentare o ridurre le prestazioni oggetto del contratto di appalto fino alla concorrenza massima del 20% dell'importo contrattuale, senza necessario previo consenso dell'appaltatore, il quale dovrà prestare il servizio agli stessi patti, prezzi e condizioni stabiliti nel contratto. La stazione appaltante si riserva altresì la facoltà di acquisire, per tutta la durata del contratto di appalto, servizi non rientranti originariamente nello stesso, ma appartenenti alla medesima categoria o a categoria affine, nella misura massima del 20% dell'importo contrattuale.

1.6 Il valore stimato del contratto, IVA esclusa, è pari € 1.080.000,00 (euro unmilioneottantamila). I costi della sicurezza sono pari a € 0, in quanto per il servizio in parola non si ravvisano rischi di interferenza. Ai sensi dell'art. 29 del Codice, tale importo è comprensivo degli importi indicati ai paragrafi 1.4 e 1.5.

1.7 L'importo dell'appalto a base di gara, IVA esclusa, è pari € 600.000,00 (euro seicentomila). Tale importo costituisce importo a base d'asta insuperabile.

► Gli operatori economici la cui offerta superi anche per un solo singolo importo la base d'asta saranno **immediatamente esclusi** dalla procedura.

1.8 L'appalto è finanziato con fondi istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale. I prezzi che risulteranno dall'aggiudicazione della procedura resteranno fissi ed invariati per tutta la durata del servizio, fatta salvo quanto previsto, ai sensi dell'art. 115 del Codice, dalla clausola dedicata alla revisione prezzi prevista dal Capitolato speciale allegato.

1.9 Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto sarà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato ed integrato dal d.lgs. 9 novembre 2012, n. 192., specificati nella relativa clausola dedicata di cui allo schema di contratto allegato. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136.

2. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

2.1. Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dal successivo paragrafo 12, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da:

2.1.1. operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (*imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative*), b) (*consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane*), e c) (*consorzi stabili*), dell'art. 34, comma 1, del Codice;

2.1.2. operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (*raggruppamenti temporanei di concorrenti*), e) (*consorzi ordinari di concorrenti*), e-bis (*le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete*) ed f) (*gruppo europeo di interesse economico*), dell'art. 34, comma 1, del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorzarsi ai sensi dell'art. 37, comma 8, del Codice; operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea, alle condizioni di cui all'art. 47 del Codice nonché del presente disciplinare di gara;

2.1.3. operatori economici stranieri, alle condizioni di cui all'art. 47 del Codice e del presente disciplinare di gara.

2.2. Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 36 e 37 del Codice.

2.3. Si precisa che l'elencazione suindicata non è da considerarsi esaustiva, pertanto ai fini dell'ammissione alla procedura di gara la stazione appaltante farà riferimento alla nozione di operatore economico così come individuata dalla giurisprudenza europea e nazionale.

3. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

3.1. **Non è ammessa** la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

- 1) ► le cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), *m-bis*), *m-ter* ed *m-quater*), del Codice;
- 2) ► le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
- 3) ► le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-*ter*, del d.lgs. del 2001, n. 165 o di cui all'art. 35 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;
- 4) ► la causa di esclusione prevista dall'art. 9 comma 1 punto 6 del Patto d'Integrità - adottato dall'Istituto con DDG n. 7/2014 e allegato al presente disciplinare- ovvero sia che l'operatore economico concorrente sia stato destinatario di un provvedimento di esclusione dalla partecipazione alle gare indette dalla presente stazione appaltante per violazione degli impegni assunti con la sottoscrizione del Patto di Integrità.

► A pena di immediata esclusione dalla gara, il possesso dei requisiti sopra elencati deve sussistere al momento della scadenza del termine per la presentazione delle offerte e perdurare altresì per tutto lo svolgimento della procedura di affidamento sino alla stipula del contratto. Il possesso dei requisiti in capo al subappaltatore deve sussistere al momento del rilascio da parte della stazione appaltante dell'autorizzazione al subappalto.

3.2. ► Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "*black list*" di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, **pena l'esclusione dalla gara**, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78, oppure, avere in corso un procedimento per il rilascio della predetta autorizzazione.

3.3. ► Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 37, comma 7, primo periodo, del Codice, **è vietato partecipare alla gara** in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

3.4. ► Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), ai sensi dell'art. 37, comma 7, secondo periodo, del Codice **è vietato partecipare** in qualsiasi altra forma alla medesima gara; il **medesimo divieto**, ai sensi dell'art. 36, comma 5, del Codice, vige per i consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 34, comma 1, lettera c) (consorzi stabili).

4. PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA

4.1 La documentazione di gara, comprendente tutti i documenti citati al precedente paragrafo denominato "*Premesse*", è disponibile sul sito internet: <http://www.izsvenezie.it>, nella sezione *Amministrazione>Bandi e gare d'appalto>Forniture di beni e servizi>gare in corso*, all'interno della sezione dedicata alla presente gara.

5. CHIARIMENTI

5.1 È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al RUP, all'indirizzo di PEC provveditorato.izsve@legalmail.it oppure in alternativa al numero di fax

049 8084339, almeno 10 giorni solari consecutivi prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

5.2 Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 giorni solari consecutivi prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

5.3 Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima all'indirizzo internet <http://www.izsvenezie.it>, nella sezione *Amministrazione>Bandi e gare d'appalto>Forniture di beni e servizi>gare in corso*, all'interno della sezione dedicata alla presente gara. L'Istituto non trasmetterà apposita comunicazione individuale a ciascuno degli operatori economici concorrenti, né direttamente al concorrente che avrà formulato la richiesta di chiarimenti, e sarà pertanto onere esclusivo gravante in capo agli operatori economici concorrenti controllare il sito Internet della stazione appaltante.

6. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

6.1 Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

a) devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); a tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di identità del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di identità anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti. Salvo ove diversamente previsto dal disciplinare nel prosieguo, la mancata sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva o l'omessa allegazione della copia del documento di identità costituirà irregolarità essenziale ai sensi del successivo art. 6.5; l'ipotesi di allegazione di un documento di identità irregolare, scaduto o illeggibile costituirà irregolarità afferente ad elementi esigibili dalla stazione appaltante ai sensi del successivo art. 6.8;

b) potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va allegata copia conforme all'originale della relativa procura, la mancata allegazione della copia conforme della procura costituirà irregolarità afferente ad elementi esigibili dalla stazione appaltante ai sensi del successivo art. 6.8;

c) devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza; la documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

6.2 In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano l'art. 38, comma 5, l'art. 39, comma 2, l'art. 45, comma 6, e l'art. 47 del Codice.

6.3 Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

6.4 Le dichiarazioni di seguito elencate potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione dalla stazione appaltante all'indirizzo internet <http://www.izsvenezie.it>, nella sezione *Amministrazione>Bandi e gare d'appalto>Forniture di beni e servizi>gare in corso*, all'interno della sezione dedicata alla presente gara:

- modello domanda di partecipazione;
- modello dichiarazione sostitutiva cumulativa dei requisiti generali;
- modello dichiarazione sostitutiva requisiti di carattere speciale;
- modello dichiarazione remuneratività offerta, accettazione particolari condizioni di esecuzione, accettazione codice di comportamento e documenti di gara;
- modello dichiarazione sostitutiva elezione domicilio, autorizzazione nel caso di accesso agli atti o dichiarazione di segreti tecnici/commerciali, dati INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate, CCNL applicato e numero di addetti/dipendenti, eventuale dichiarazione di subappalto e informativa per i dati personali;
- modello relazione tecnica;
- modello offerta economica.

6.5 La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni potrà essere sanata ai sensi dell'art. 38, comma 2 bis e art. 46, comma 1 ter del Codice, dietro pagamento in favore della stazione appaltante della sanzione pecuniaria stabilita in misura pari ad € 600,00 (euro seicento). La sanzione è comminata esclusivamente al soggetto le cui dichiarazioni sono carenti e devono essere integrate e/o regolarizzate, anche nel caso di presentazione dell'offerta da parte di R.T.I., che non costituisce soggetto diverso dai concorrenti, sia esso costituendo o costituito. La sanzione è comminata anche all'impresa ausiliaria, in ipotesi di avvalimento, qualora la stessa produca una dichiarazione ex artt. 38 e 49, comma 2, lett. c) del Codice carente. La sanzione di cui sopra è comminata a sanatoria di tutte le irregolarità riscontrate in capo al singolo concorrente ed è pertanto da ritenersi onnicomprensiva.

Salvo ove espressamente diversamente previsto dal disciplinare o statuito dalla giurisprudenza amministrativa, le irregolarità essenziali, ai fini di quanto previsto dall'art. 38 comma 2-bis, coincidono con le irregolarità che attengono a dichiarazioni ed elementi inerenti le cause tassative di esclusione previsti nel presente disciplinare di gara e nella legge.

6.6 Ai fini della sanatoria di cui al precedente punto 6.5, si assegnerà al concorrente un termine di 10 giorni solari consecutivi perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie.

6.7 In caso di inutile decorso del termine di cui al punto 6.6 la stazione appaltante procederà all'esclusione del concorrente dalla procedura con le conseguenze di cui al paragrafo 19.10, senza riscossione della sanzione pecuniaria di cui al precedente punto 6.5, in conformità con quanto sostenuto dall'ANAC con la determinazione n. 1/2015 relativa ai criteri interpretativi della nuova disciplina di cui agli artt. 38, comma 2 bis e 46, comma 1 ter.

6.8 Ai sensi dell'art. 46, comma 1, del Codice, la stazione appaltante si riserva di richiedere ai concorrenti chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati necessari alla verifica della sussistenza dei requisiti di partecipazione, senza applicazione della sanzione di cui all'art. 38, comma 2-bis, del Codice, come meglio precisato al successivo paragrafo 6.10.

6.9 Nei casi di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione.

6.10 Al fine di consentire la corretta interpretazione del presente disciplinare di gara si precisa che: Le fattispecie contrassegnate nel presente disciplinare con il simbolo "►" e/o espressamente qualificate quale "*causa di immediata esclusione dalla procedura o dall'aggiudicazione del lotto di riferimento*", non si intendono ricomprese nelle disposizioni normative richiamate ai punti che precedono e non sono passibili di regolarizzazione postuma. Tra tali fattispecie sono ricomprese sia le irregolarità strettamente connesse al

contenuto dell'offerta o alla segretezza della stessa sia ulteriori diverse irregolarità e mancanze in presenza delle quali non si ritiene possa essere ammessa alcuna integrazione e/o regolarizzazione postuma senza grave pregiudizio ai principi di parità di trattamento, inalterabilità del contenuto dell'offerta, segretezza circa il suo contenuto e certezza in ordine alla sua provenienza, perentorietà del termine per la sua presentazione e inalterabilità delle condizioni in cui versano i concorrenti al momento della scadenza del termine per la partecipazione alla gara (cfr. Determinazione ANAC n. 1 dell'8/01/2015). Pertanto, nel caso in cui tali fattispecie si verificano, il concorrente che vi ha dato causa sarà immediatamente escluso dalla procedura, senza applicazione della sanzione di cui al precedente punto 6.5.

Le fattispecie contrassegnate nel presente disciplinare quali *"dichiarazioni o elementi esigibili da parte della stazione appaltante"* consistono in irregolarità non essenziali che afferiscono tuttavia ad elementi indispensabili alla stazione appaltante per poter procedere alla celere e sicura verifica del possesso dei requisiti di ordine generale in capo ai concorrenti e, pertanto, nel caso in cui le stesse si verificano, potranno essere oggetto di richiesta di chiarimenti o completamento da parte della stazione appaltante senza necessaria previa attivazione del meccanismo sanzionatorio di cui al precedente punto 6.5.

Le fattispecie qualificate espressamente nel presente disciplinare come *"irregolarità essenziali"* comporteranno l'applicazione della procedura sanzionatoria e di regolarizzazione postuma prevista dal precedente punto 6.5 e ss.; nel caso di fattispecie individuate espressamente come *"irregolarità non essenziali"* si procederà secondo quanto previsto al precedente punto 6.9.

La stazione appaltante si riserva in ogni caso di valutare in corso di gara la rilevanza di ogni ulteriore inadempimento attuabile da parte di un concorrente ad obblighi imposti dal presente disciplinare, dall'ulteriore documentazione di gara o dalla restante normativa vigente che non sia espressamente qualificato dal presente disciplinare di gara quale causa di esclusione immediata/irregolarità essenziale/irregolarità non essenziale/dichiarazioni o elementi esigibili da parte della stazione appaltante, sulla base degli orientamenti della giurisprudenza amministrativa e dell'attività interpretativa dell'A.N.A.C., nei limiti in cui esse siano compatibili con l'assetto normativo di cui ai citati commi 2-bis e 1-ter degli artt. 38 e 46 del Codice.

6.11 Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel d.lgs. 7 marzo, 2005, n. 82 recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito anche CAD).

7. COMUNICAZIONI

7.1 Salvo quanto disposto nel paragrafo 5 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese al domicilio eletto indicato dal concorrente (indirizzo di posta elettronica certificata o numero di fax indicato dal concorrente il cui utilizzo sia stato espressamente autorizzato ai sensi dell'art. 79, comma 5bis del Codice). Ai sensi dell'art. 79, comma 5-bis, del Codice e dell'art. 6 del d.lgs. n. 82/2005, in caso di indicazione di indirizzo PEC le comunicazioni verranno effettuate in via esclusiva attraverso PEC. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o del numero di fax o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'ufficio, diversamente l'Amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

7.2 In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

7.3 In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

8. SUBAPPALTO

8.1 Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo in conformità a quanto previsto dall'art. 118 del Codice utilizzando preferibilmente il modello all'uopo predisposto dalla stazione appaltante e allegato al presente disciplinare; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

8.2 Si precisa che la quota percentuale subappaltabile deve essere contenuta entro il limite massimo del 30% dell'importo contrattuale.

8.3 La stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto del/degli subappaltatore/i e i pagamenti verranno effettuati all'appaltatore che dovrà trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal/dagli subappaltatore/i.

9. ULTERIORI DISPOSIZIONI

9.1 Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell'art. 86, comma 3, del Codice.

9.2 È facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto.

9.3 L'offerta vincolerà il concorrente per 240 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante e comunicate sul sito, alla pagina <http://www.izsvenezie.it>, nella sezione *Amministrazione>Bandi e gare d'appalto>Forniture di beni e servizi>gare in corso*, all'interno della sezione dedicata alla presente gara.

9.4 Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato nel termine di 60 giorni che decorre dalla data in cui l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace e, comunque, non prima di 35 giorni dalla data di invio dell'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, salvo i casi di cui all'art. 11 comma 10 bis del Codice. Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell'aggiudicatario.

9.5 La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.

9.6 Le spese relative alla pubblicazione del bando sui quotidiani, secondo le modalità di cui all'art. 66, comma 7, secondo periodo, del Codice, pari a € 1.700,00 (euro millesettecento), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

9.7 In analogia a quanto stabilito dall'art. 140 del Codice, in caso di fallimento o di liquidazione coatta e concordato preventivo dell'appaltatore o di risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 135 e 136 del Codice o di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 92, comma 4, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio.

10. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE

10.1 ■ L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da cauzione provvisoria, come definita dall'art. 75 del Codice, pari a 2% dell'importo complessivo dell'appalto e precisamente ad € 12.000,00 (euro dodicimila).

10.2 Ai sensi dell'art. 38, comma 2 bis, del Codice, la cauzione provvisoria garantisce altresì il versamento della sanzione pecuniaria di cui al punto 6.5 del presente disciplinare e dovrà essere reintegrata qualora la stessa venisse parzialmente escussa per il pagamento della predetta sanzione.

10.3 La cauzione provvisoria garantisce, altresì, il possesso dei requisiti di ordine generale dichiarati dai concorrenti e, pertanto, si procederà all'incameramento della stessa nell'ipotesi di mancata integrazione ai sensi dell'art. 38, comma 2 bis, del Codice, dipendente da una carenza del requisito dichiarato.

Si precisa altresì che, in conformità all'orientamento espresso dal Consiglio di Stato (adunanza plenaria del 34/2014) *"l'incameramento della cauzione provvisoria viene disposto anche a fronte di dichiarazioni non veritiere rese a norma dell'art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 dovendosi privilegiare la funzione della cauzione intesa come garanzia del rispetto del patto di integrità cui si vincola chi partecipa alle gare...l'escussione della cauzione provvisoria trova spazio anche nell'ipotesi in cui il concorrente, pur se non aggiudicatario, dichiara il falso in qualsivoglia tipo di dichiarazioni..."*.

10.4 La cauzione provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

b. in contanti (assegno o bonifico bancario), con versamento presso la Tesoreria dell'Ente, Cassa di Risparmio del Veneto, Corso Garibaldi 22-26, Padova, IBAN IT34J062251218606700007583T;

c. da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

10.5 In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui al comma 3 dell'art. 75 del Codice, contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità di cui all'art. 323 e ss. del Regolamento o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei servizi risultante dal relativo certificato. La mancata presentazione di tale dichiarazione ovvero la presentazione di una dichiarazione irregolare o incompleta costituisce irregolarità essenziale di cui all'art. 6.5.

10.6 In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione questa dovrà:

1) essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 75 del Codice);

2) essere prodotte in originale, o in copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii., con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;

3) avere validità per 240 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;

4) qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere tassativamente

intestate a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;

5) prevedere espressamente:

a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;

b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;

c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

d. la dichiarazione contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all'art. 113 del Codice, in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità di cui all'art. 323 e ss. del Regolamento o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato.

10.7 La mancata presentazione della cauzione provvisoria, la presentazione di una cauzione di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate, oppure la mancata reintegrazione ai sensi del paragrafo 10.2 potrà essere sanata ai sensi dell'art. 38, comma 2 bis, e 46, comma 1 ter, del Codice, previo pagamento alla Stazione Appaltante della sanzione pecuniaria di cui al paragrafo 6.5 del presente disciplinare. Sul punto si precisa che, nel caso in cui la cauzione provvisoria non sia stata costituita alla data di presentazione dell'offerta o che non decorra da tale data, la stazione appaltante consentirà la regolarizzazione postuma previo pagamento della sanzione in applicazione del meccanismo previsto dal precedente paragrafo 6.5, in adesione all'orientamento espresso dal TAR Toscana, Sez. II 18/3/2015 n. 444.

10.8 ► In caso di mancata sanatoria la Stazione Appaltante procederà all'**esclusione** del concorrente dalla procedura di gara.

10.9 Ai sensi dell'art. 75, comma 6, del Codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'art. 75, comma 9, del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

10.10 All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 113 del Codice, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dall'art. 113 del Codice.

10.11 L'importo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva è ridotto:

- del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000.;

- del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009

- del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001;

- del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009;

- del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppino un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

Per fruire dei benefici di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

10.12 Si precisa che:

a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, sensi dell'art. 37, comma 2, del Codice, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 34, comma 1, lett. e), del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione, registrazione o marchio;

b. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, registrazione o marchio, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;

c. in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 34, comma 1, del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione, registrazione o marchio sia posseduta dal consorzio.

11. PAGAMENTO A FAVORE DELL'AUTORITA'

11.1 I concorrenti devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità, per un importo pari ad € 70,00 (euro settanta) scegliendo tra le modalità di cui alla deliberazione dell'A.N.AC. n. 163 del 22 Dicembre 2015 (pubblicata nella G.U. n. 49 del 29 Febbraio 2016).

11.2 La mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento potrà essere sanata ai sensi dell'art. 38, comma 2 bis, e 46, comma 1 ter, del Codice, previo pagamento alla Stazione Appaltante della sanzione pecuniaria di cui al paragrafo 6.5 del presente disciplinare, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

► In caso di mancata sanatoria la Stazione Appaltante procederà all'**esclusione** del concorrente dalla procedura di gara.

12. REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE

12.1 ► I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti o adempiere a quanto previsto nei commi seguenti:

1) ► aver eseguito nel triennio antecedente alla data di pubblicazione del bando uno o più servizi analoghi a quelli oggetto della presente procedura di gara, di importo complessivo non inferiore ad € 330.000,00 (euro trecentotrentamila) IVA esclusa, in favore di Enti appartenenti al Servizio Sanitario Nazionale o di Enti pubblici rientranti nell'ambito soggettivo della medesima normativa di settore applicata al personale dell'Istituto (nazionale, regionale, CCNL);

2) ► presenza di almeno un operatore, concretamente responsabile dell'esecuzione delle prestazioni di consulenza previdenziale, giuridico-economica e della formazione, in possesso di laurea specialistica, magistrale o vecchio ordinamento in giurisprudenza o in alternativa della laurea in consulente del lavoro o, alternativamente, in economia.

► A pena di immediata esclusione dalla procedura il possesso dei requisiti sopra elencati deve sussistere al momento della scadenza del termine per la presentazione delle offerte e perdurare altresì per tutto lo svolgimento della procedura di affidamento sino alla stipula del contratto. Il possesso dei requisiti in capo al

subappaltatore deve sussistere al momento del rilascio da parte della stazione appaltante dell'autorizzazione al subappalto.

12.2 Ai sensi dell'art. 49 del Codice, il concorrente singolo, consorziato, raggruppato o aggregato in rete può dimostrare il possesso dei requisiti avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto, nei limiti previsti dalla normativa vigente come interpretata dalla giurisprudenza maggioritaria. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

12.3 ► Non è consentito, **a pena di esclusione**, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

(INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E PER I CONSORZI)

12.4 Il requisito relativo ai servizi analoghi di cui al precedente paragrafo 12.1 n. 1) deve essere posseduto, per intero, da uno dei componenti il raggruppamento o consorzio ordinario o GEIE o aggregazione di imprese di rete. Il requisito non è frazionabile.

12.5 Il requisito di cui al precedente paragrafo 12.1 n. 2) nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE deve essere posseduto da tutti gli operatori economici del raggruppamento, consorzio o aggregazione di imprese che eseguono il servizio. Nel caso di consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) e c), la certificazione dovrà essere posseduta direttamente dal consorzio oppure dai singoli consorziati esecutori.

12.6 Nel caso di raggruppamento verticale o misto ogni concorrente deve avere i requisiti per la parte della prestazione che intende eseguire.

12.7 Nel caso di consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. b), del Codice (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane), i requisiti di cui al precedente paragrafo 12.1, ai sensi dell'art. 35 del Codice, dovranno essere posseduti direttamente dal consorzio.

12.8 Fatto salvo quanto previsto al paragrafo 12.4 lett. b), nel caso di consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. c) (consorzi stabili), i requisiti di cui al precedente paragrafo 12.1 devono essere posseduti direttamente dal consorzio oppure dai singoli consorziati esecutori, secondo le disposizioni dell'art. 277 del Regolamento, fermo che il requisito posseduto dal consorzio si sommerà ai requisiti posseduti dalle singole consorziate come previsto dal medesimo art. 277 del Regolamento.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE

13.1 ► Il plico contenente l'offerta e la documentazione, **a pena di esclusione**, deve essere sigillato e deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale o corriere privato **entro le ore 12:00 del giorno 16 Maggio 2016**, esclusivamente all'indirizzo U.O. Protocollo – Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, viale dell'Università n. 10, 35020, Legnaro (Pd). Si precisa che per "*sigillatura*" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste

13.2 È altresì facoltà dei concorrenti consegnare a mano il plico, direttamente all'U.O. Protocollo dell'IZSve nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 9:00 alle ore 12:00. Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

13.3 Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente ossia denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni e riportare la dicitura "Procedura aperta per l'affidamento del servizio di gestione amministrativa del personale a qualsiasi titolo impiegato nell'ISVe" (CIG 662977790C) o analoga dicitura idonea ad identificare la procedura. Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi. Nel caso di omessa indicazione di uno o più degli elementi richiesti ai fini dell'identificazione del concorrente tali mancanze si considereranno irregolarità non essenziali ai sensi dell'art. 6.9.

13.4 Il plico deve contenere al suo interno tre buste chiuse e sigillate, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e idonea dicitura che ne identifichi il contenuto, quale, a titolo esemplificativo:

- 1) "A - Documentazione amministrativa";
- 2) " B - Offerta tecnica";
- 3) " C - Offerta economica".

13.5 ► La mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica, **costituirà causa di esclusione**.

Costituiranno irregolarità non essenziali ai sensi dell'art. 6.9 le seguenti ipotesi:

- l'omessa indicazione sul plico generale degli elementi richiesti ai fini dell'identificazione del concorrente e, nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva l'omessa indicazione sul plico generale delle informazioni relative a uno o più dei singoli partecipanti;
- l'ipotesi in cui manchi l'apposizione su una delle buste interne della dicitura che ne identifichi il contenuto (busta amministrativa – tecnica- economica) nel solo caso in cui la busta interna priva di dicitura sia comunque individuabile per esclusione rispetto alle restanti buste interne tutte debitamente contrassegnate all'esterno o sia possibile per il concorrente, su invito della stazione appaltante, contrassegnarle senza aprirle.

► In ogni altro caso la mancata apposizione della dicitura sulle buste interne che ne identifichi il contenuto comporterà l'esclusione dalla procedura.

13.6 ► **Saranno escluse** le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

14. CONTENUTO DELLA "BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

Nella busta "A – Documentazione amministrativa" devono essere contenuti i seguenti documenti:

14.1 domanda di partecipazione da rendersi preferibilmente utilizzando il modello di cui all'allegato al presente disciplinare sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata copia conforme all'originale della relativa procura.

► La mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione costituisce **causa di esclusione** dalla procedura. (Sent. TAR Lombardia MI Sez. IV n. 1629 13/07/2015)

L'omessa allegazione della copia del documento di identità del sottoscrittore costituirà irregolarità essenziale ai sensi dell'art. 6.5; l'allegazione di un documento di identità irregolare, incompleto, scaduto o illeggibile o la

manca allegazione della copia conforme della procura costituirà irregolarità afferente ad un elemento esigibile dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 6.8.

Si precisa che:

14.1.1. Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio.

► La mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione da parte di uno o più dei suddetti soggetti costituisce **causa di esclusione**.

14.1.2. ► Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

a. ► se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;

b. ► se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c. ► se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

La mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione da parte dei soggetti di cui alle lettere a), b) c) costituisce **causa di immediata esclusione** dalla procedura.

14.2 dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., da redigere preferibilmente utilizzando il modello allegato al presente disciplinare, oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente attesta di non trovarsi nelle condizioni previste nell'art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. n. 165/2001 o di cui all'art. 35 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, nell'art. 9 comma 1 punto 6 del Patto d'Integrità, di non essere incorsi, ai sensi della normativa vigente, nelle cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 p in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione e di non trovarsi nelle cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-*bis*), m-*ter*) e m-*quater*), del Codice, e precisamente:

a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

(oppure, in caso di concordato preventivo con continuità aziendale)

a) di avere depositato il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-*bis* del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, oppure domanda di concordato preventivo ex art. 161, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 (c.d. concordato in bianco) e di essere stato autorizzato alla partecipazione a procedure per l'affidamento di contratti pubblici, con indicazione espressa del Tribunale che ha emanato l'atto autorizzativo e degli estremi identificativi dell'autorizzazione medesima (numero e data) e che, per tale motivo, dichiara di non partecipare alla

presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese; alla suddetta dichiarazione devono essere, altresì, allegati i seguenti documenti:

(oppure)

a) di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-*bis* del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, con espressa indicazione del Tribunale che ha emesso il decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo e degli estremi di identificativi del decreto medesimo (numero e data) e che, per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese.

Si precisa che in entrambe le ipotesi sub a) l'indicazione del Tribunale degli estremi di identificativi del provvedimento di autorizzazione/ammissione costituiscono dichiarazioni esigibili dalla stazione appaltante e pertanto eventuali irregolarità costituiscono ipotesi di dichiarazioni esigibili da parte della stazione appaltante senza attivazione del meccanismo sanzionatorio ai sensi dell'art. 6.8.

Alla suddetta dichiarazione devono essere, altresì, allegati i seguenti documenti:

a.1. relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, lett. d), del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano di risanamento e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;

a.2. dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l'operatore economico che, in qualità di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse e i requisiti di capacità tecnica nonché di certificazione richiesti per l'affidamento dell'appalto e potrà subentrare in caso di fallimento nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero nel caso in cui non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare regolare esecuzione all'appalto;

a.3. dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante di altro operatore economico, in qualità di impresa ausiliaria:

1) attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all'art. 38 del Codice, l'inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e il possesso di tutte le risorse e i requisiti di capacità tecnica nonché di certificazione richiesti per l'affidamento dell'appalto e/o per il lotto di riferimento;

2) si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie all'esecuzione del contratto ed a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare regolare esecuzione all'appalto;

3) attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 34 del Codice;

a.4 originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie all'esecuzione del contratto per tutta la durata dell'appalto e a subentrare allo stesso in caso di fallimento oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.

Si precisa che l'omessa allegazione delle dichiarazioni di cui ai punti a.1, a.2, a.3, a.4 ovvero l'allegazione di documenti irregolari o incompleti costituiscono ipotesi di irregolarità essenziale ai sensi dell'art. 6.5.

b) che non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o di una delle cause ostative di cui rispettivamente all'art. 6 e all'art. 67 del D. Lgs. 6 settembre, n. 159 del 2011 (art. 38, comma 1, lett. b), del Codice), che nei propri confronti non sussiste alcuna causa di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;

c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale (art. 38, comma 1, lett. c), del Codice);

(o in alternativa, se presenti condanne dichiara)

c) tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale emessi nei propri confronti, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione, ad esclusione delle condanne per reati depenalizzati o per le quali è intervenuta la riabilitazione o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima.

► Si precisa che laddove l'omessa indicazione delle sentenze avvenga con modalità che integrino gli estremi di una dichiarazione negativa e le stesse invece sussistano, avendo tale fattispecie gli estremi del falso in gara, la dichiarazione non è sanabile e comporta l'immediata **esclusione** della concorrente dalla gara nonché la segnalazione del caso all'ANAC.

Nel caso in cui il concorrente ometta integralmente di produrre la dichiarazione relativa alla presenza o meno di sentenze penali di condanna ovvero dichiarare di averne riportate senza indicarle espressamente, tale irregolarità costituirà irregolarità essenziale ai sensi dell'art. 6.5;

d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della l. 19 marzo 1990, n. 55 e ss.mm.ii. o, altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall'ultima violazione accertata definitivamente e che questa è stata rimossa (art. 38, comma 1, lett. d), del Codice);

e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei contratti pubblici dell'A.N.AC. (art. 38, comma 1, lett. e), del Codice);

f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di prestazioni affidate da questa stazione appaltante e di non aver commesso errore grave nell'esercizio della sua attività professionale (art. 38, comma 1, lett. f), del Codice);

g) di non aver commesso, ai sensi dell'art. 38, comma 2, del Codice, violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito (art. 38, comma 1, lett. g), del Codice);

h) che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l'Osservatorio dell'A.N.AC., non risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento di subappalti (art. 38, comma 1, lett. h), del Codice);

i) di non aver commesso, ai sensi dell'art. 38, comma 2, violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito (art. 38, comma 1, lett. i), del Codice);

l) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della l. 12 marzo 1999, n. 68 (art. 38, comma 1, lett. l), del Codice);

m) che nei propri confronti:

m.1) non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e non sussiste alcun divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del d.gs. 9 aprile 2008, n. 81 (art. 38, comma 1, lett. m), del Codice);

m.2) non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver conferito incarichi ai soggetti di cui al citato art. 53 comma 16-ter [ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle medesime pubbliche amministrazioni nei confronti dell'impresa concorrente destinataria dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri] per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego);

m.3) non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 35 del d.l. n. 90/2014 (ovvero di non essere società o ente estero, per il quale, in virtù della legislazione dello Stato in cui ha sede, non è possibile l'identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o comunque il controllo oppure che nei propri confronti sono stati osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell'ente in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231);

m.4) non sussiste la causa di esclusione prevista dall'art. 9 comma 1 punto 6. del Patto d'Integrità - adottato dall'Istituto con DDG n. 7/2014 e allegato al presente disciplinare- ovvero sia che l'operatore economico concorrente sia stato destinatario di un provvedimento di esclusione dalla partecipazione alle gare indette dalla presente stazione appaltante per violazione degli impegni assunti con la sottoscrizione del Patto di Integrità;

m-bis) che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l'Osservatorio dell' A.N.AC., non risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA (art. 38, comma 1, lett. m-bis), del Codice);

m-ter) di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 38, comma 1, lettera m-ter), del Codice;

m-quater) ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1, lettera m-quater), e comma 2 dell'art. 38 del Codice:

di non essere in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile con altri operatori economici e di aver formulato l'offerta autonomamente;

(oppure)

di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l'offerta;

(oppure)

di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l'offerta.

La mancata sottoscrizione della dichiarazione di cui al paragrafo 14.2 costituisce irregolarità essenziale ai sensi dell'art. 6.5.

Si precisa che:

1) le attestazioni di cui al presente paragrafo 14.2, nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, devono essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta. La mancata attestazione da parte di uno o più partecipanti al raggruppamento, alla rete, al GEIE o al consorzio costituisce irregolarità essenziale ai sensi dell'art. 6.5;

2) le attestazioni di cui al presente paragrafo 14.2, nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre. La mancata attestazione da parte di uno o più consorziati costituisce irregolarità essenziale ai sensi dell'art. 6.5;

3) le attestazioni di cui di cui al presente paragrafo 14.2 lett. b), c) ed *m-ter*, devono essere rese personalmente dai soggetti indicati nell'art. 38, comma 1, lettera b), del Codice (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: amministratori muniti di poteri di rappresentanza, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci). Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese o riferirsi a entrambi i soci. Le attestazioni di cui al presente paragrafo 14.2, lett. b), c) ed *m-ter*), devono essere rese o riferirsi anche ai titolari di poteri institori ex art. 2203 del c.c. e dai procuratori speciali delle società muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi, ricavabili dalla procura.

4) l'attestazione del requisito di cui al presente paragrafo 14.2 lett. c), deve essere resa personalmente anche da ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 38, comma 1, lettera c) del Codice **cessati** nella carica nell'anno precedente la data di pubblicazione del bando di gara (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: amministratori muniti di poteri di rappresentanza, e direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci); nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese o a entrambi i soci. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le suddette attestazioni devono essere rese anche dagli amministratori e da direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Si precisa che, gli obblighi di attestazione di cui ai precedenti punti 3) e 4) possono essere assolti, **in alternativa, mediante dichiarazione cumulativa unica**, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 da parte del legale rappresentante dell'operatore economico concorrente, suggerendo a tal fine l'utilizzo del modulo all'uopo predisposto dalla stazione appaltante denominato "*Allegato 2 – Modello di dichiarazione sostitutiva cumulativa dei requisiti generali*".

Sul punto si precisa inoltre che, in ossequio alla recente pronuncia dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sent. Cons. di Stato Ad. Plen. n. 16/2014):

a) la dichiarazione sostitutiva relativa all'assenza di condizioni preclusive previste dall'art. 38 del Codice e dalla restante normativa vigente ben può essere legittimamente riferita in via generale ai requisiti prescritti dalla norma e non deve necessariamente indicare in modo puntuale le singole situazioni ostative previste dal legislatore;

b) la dichiarazione sostitutiva relativa all'insussistenza delle condizioni ostative previste dall'art. 38 del Codice e dalla restante normativa vigente ben può non contenere la menzione nominativa di tutti i soggetti muniti di poteri rappresentativi dell'impresa, potendo questi ultimi essere agevolmente identificati dalla stazione appaltante mediante accesso a banche dati ufficiali e registri pubblici;

c) pertanto, una dichiarazione sostitutiva confezionata nei sensi di cui alle precedenti lett. a) e b) è completa e non necessita di integrazioni o regolarizzazioni mediante l'uso dei poteri di soccorso istruttorio.

14.3 dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii da rendersi preferibilmente mediante utilizzo del modello allegato al presente disciplinare attestante:

a. di aver eseguito nell'ultimo triennio antecedente alla pubblicazione del bando le seguenti prestazioni per servizi analoghi:

Dal	Al	Oggetto dell'affidamento	Importo IVA esclusa	Ente pubblico committente
		[descrizione dell'attività][euro]
		[descrizione dell'attività][euro]
		[descrizione dell'attività][euro]
		[descrizione dell'attività][euro]
		[descrizione dell'attività][euro]
		[descrizione dell'attività][euro]

b. di garantire la presenza di almeno un operatore, concretamente responsabile dell'esecuzione delle prestazioni di consulenza previdenziale, giuridico-economica e della formazione, in possesso di laurea specialistica, magistrale o vecchio ordinamento in giurisprudenza o in alternativa della laurea in consulente del lavoro o, alternativamente, in economia, indicandone nominativo, ruolo, titolo di studio, anno di conseguimento e sede dell'Università.

14.5 in caso dell'avvalimento, il concorrente dovrà allegare alla domanda:

a. dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti di partecipazione per i quali intende ricorrere all'avvalimento ed indica l'impresa ausiliaria;

b. dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, con la quale:

1) attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all'art. 38 del Codice, l'inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, l'insussistenza della causa di esclusione prevista dall'art. 9, comma 1, punto 6 del Patto di Integrità della stazione appaltante, di quella di cui all'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 e della causa interdittiva di cui all'art. 35 del d.l. n. 90/2014, nonché di non essere incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione e il possesso dei requisiti e delle risorse oggetto di avvalimento;

2) si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

3) attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata ai sensi dell'art. 34 del Codice;

c. originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto, oppure, in caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell'art. 49, comma 5, del Codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente.

► Si precisa che l'irregolarità consistente nell'omessa produzione della dichiarazione di volontà di ricorso all'avvalimento o nell'omessa stipula del contratto di avvalimento entro la data di presentazione dell'offerta, afferendo al possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione, non può essere soggetta a regolarizzazione postuma e comporterà l'immediata esclusione dall'aggiudicazione.

► Determinerà altresì esclusione immediata in caso di avvalimento l'ipotesi in cui della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, così come l'ipotesi di partecipazione alla medesima procedura di gara dell'impresa ausiliaria e di quella che si avvale dei requisiti.

Di contro, l'omessa allegazione del contratto di avvalimento all'offerta per mera dimenticanza, laddove lo stesso sia già stato siglato dalle parti alla data di presentazione dell'offerta, costituirà irregolarità essenziale ai sensi dell'art. 6.5. Del pari la mancata allegazione di uno o più dei restanti documenti richiesti a corredo della dichiarazione di voler ricorrere all'avvalimento di cui ai precedenti punti 2 e 3., ovvero la presentazione di documenti irregolari o incompleti, costituirà irregolarità essenziale ai sensi dell'art. 6.5.

14.6 in caso di subappalto qualificante, ai sensi dell'articolo 42, comma 1, lett. i) del Codice, il concorrente dovrà allegare alla domanda:

a. dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti di partecipazione di carattere tecnico-organizzativo per i quali intende ricorrere al subappalto qualificante ed indica l'impresa subappaltatrice;

b. dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa subappaltatrice, con la quale:

1) attesta il possesso, in capo all'impresa subappaltatrice, dei requisiti generali di cui all'art. 38 del Codice, l'inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e gli ulteriori requisiti generali previsti al precedente paragrafo 3.1, e il possesso dei requisiti e delle risorse oggetto di subappalto;

2) si obbliga verso la stazione appaltante, per tutta la durata dell'appalto, ad eseguire le prestazioni oggetto del contratto di subappalto;

3) attesta che l'impresa subappaltatrice non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata ai sensi dell'art. 34 del Codice;

c. originale o copia autentica del contratto di subappalto, da cui risultino le attività che verranno effettivamente svolte.

14.7 PASSOE di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 157 del 17 febbraio 2016 dell'ANAC relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice o al subappalto qualificante ai sensi dell'art. 42, lett. i, del Codice, anche il PASSOE relativo all'impresa ausiliaria e/o all'impresa subappaltatrice.

Si precisa che in caso di mancata acquisizione del documento PASSOE da parte del concorrente in tempo utile per la formulazione dell'offerta e pertanto di sua mancata presentazione, l'operatore economico concorrente dovrà inserire all'interno della busta A relativa alla documentazione amministrativa una dichiarazione attestante tale impossibilità. In tal caso, così come nell'ipotesi di mancata dichiarazione di impossibilità, l'Istituto consentirà all'operatore economico di acquisire e trasmettere il documento PASSOE dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ovvero, laddove ciò non sia possibile, provvederà direttamente all'acquisizione dell'operatore economico sprovvisto di PASSOE all'interno del sistema AVCPASS a mezzo funzione "Acquisizione operatore senza PASSOE".

14.8 dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., resa preferibilmente utilizzando il modello allegato al presente disciplinare oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente:

1. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

- a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
- b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta.

2. accetta il patto di integrità allegato alla documentazione di gara ed adottato dall'IZSve in applicazione dell'art. 1, comma 17 della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dell'art. 3.1.13 del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) approvato con Deliberazione n. 72 dell'11 settembre 2013 dall'ANAC ed aggiornato con Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015;

3. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante, previsti dal DPR 62/2013 ("*Codice di comportamento dei dipendenti pubblici*") ai sensi dell'art. 2, comma 3 dello stesso DPR, come specificati nel Codice di Comportamento della stazione appaltante - documenti entrambi liberamente visionabili all'indirizzo: <http://www.izsvenezie.it/amministrazione-trasparente/DL33/atticodice.xml>, di aver letto e compreso tali documenti e di accettarli incondizionatamente e senza riserve e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

4. accetta, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara di cui alle premesse del presente disciplinare di gara.

Si precisa che l'omessa produzione di tale dichiarazione sostitutiva (indicata al punto 14.8), la mancata sottoscrizione della stessa, la mancata allegazione di copia del documento di identità del sottoscrittore ovvero ogni ulteriore irregolarità o incompletezza della dichiarazione o del suo contenuto costituiscono irregolarità essenziale ai sensi dell'art. 6.5, salvo il caso in cui l'irregolarità o incompletezza attenga ai punti 1, a) e b), da ritenersi invece irregolarità non essenziali ai sensi dell'art. 6.10.

A tale dichiarazione sostitutiva dovrà inoltre essere allegata copia dello schema del Patto d'Integrità allegato al presente disciplinare, debitamente compilato e sottoscritto in originale, in ottemperanza a quanto disposto dal medesimo Patto d'Integrità all'art. 2; in deroga a quanto originariamente disposto dall'art. 3 del medesimo Patto d'Integrità, al fine di adeguare lo stesso alla normativa sopravvenuta in materia di soccorso istruttorio, la mancata presentazione di copia compilata e sottoscritta in originale del Patto d'Integrità non comporterà l'immediata esclusione dalla procedura di gara ma costituirà

irregolarità essenziale ai sensi dell'art. 6.5 del disciplinare nel caso di omessa produzione della dichiarazione di accettazione del Patto di Integrità (cfr. punto 2) e elemento esigibile dalla stazione appaltante ai sensi del art. 6.8 nel diverso caso in cui sia stata prodotta da parte della concorrente la dichiarazione di accettazione del Patto d'Integrità.

14.9 documento attestante la cauzione provvisoria di cui il paragrafo 10, con allegata la dichiarazione, di cui all'art. 75, comma 8, del Codice, concernente l'impegno a rilasciare la cauzione definitiva.

[Nel caso in cui la cauzione provvisoria venga prestata in misura ridotta, ai sensi del comma 7 dell'art. 75 del Codice]

14.10 dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. con la quale il concorrente, alternativamente o cumulativamente:

- attesta il possesso del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 ovvero copia conforme della suddetta certificazione;
- attesta il possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009;
- attesta il possesso del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 14001 ovvero copia conforme della suddetta certificazione ambientale;
- attesta il possesso del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso;
- attestano di aver sviluppato un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

14.11 ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'Autorità di € 70,00 (euro settanta) di cui al paragrafo 11 del presente disciplinare di gara.

14.12 dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. utilizzando preferibilmente il modello allegato al presente disciplinare oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente:

a. indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di PEC o posta elettronica non certificata o il numero di fax il cui utilizzo autorizza, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del Codice, per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara;

b. indica le posizioni INPS e INAIL e l'agenzia delle entrate competente per territorio nonché il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato, il numero degli addetti impiegati nell'esecuzione del servizio e il numero complessivo dei dipendenti dell'impresa;

c. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;

(oppure)

c. non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 13, comma 5, lett. a), del Codice. La

stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati;

d. indica le prestazioni che intende affidare in subappalto e, nel caso di cui al paragrafo 14.6, il nominativo dell'impresa subappaltatrice;

e. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Si precisa che l'omissione integrale della dichiarazione sostitutiva di cui al punto 14.12 ovvero l'allegazione di una dichiarazione irregolare o incompleta perché carente del domicilio eletto, attenendo tali irregolarità ad un elemento esigibile dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 6.8 (ossia in caso di irregolarità o mancanza, la stazione appaltante procederà, senza necessaria previa attivazione del meccanismo sanzionatorio di cui all'art. 38 comma 2 bis del D. Lgs. 163/2006, alla richiesta di chiarimenti o di integrazioni). Del pari, nel caso l'incompletezza o l'irregolarità riguardi l'indicazione del numero di fax o dell'indirizzo di PEC ovvero le ulteriori informazioni richieste alle successive lett. b), c) d) ed e), attenendo tali irregolarità a dichiarazioni ed elementi esigibili da parte della stazione appaltante nei termini di cui all'art. 6.8 saranno trattate dalla stazione appaltante come meglio descritto al medesimo paragrafo.

La mancata dichiarazione di volersi avvalere del subappalto, almeno mediante spunta del relativo campo, comporterà esclusivamente l'impossibilità per il concorrente, nel caso di aggiudicazione, di avvalersi del subappalto per l'esecuzione del contratto, salvo il caso di subappalto qualificante di cui al precedente paragrafo 14.6.

INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E I CONSORZI

per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:

14.13 atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate;

14.14 dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito

14.15 mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, nella forma prescritta, prima della data di presentazione dell'offerta dal quale si evincano con chiarezza, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici raggruppati.

nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti

14.16 atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo.

14.17 dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati o raggruppati.

nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti

14.18 dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:

a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;

c. le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati ai sensi dell'art. 37, comma 4, del Codice.

nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5

14.19 copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. n. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

14.20 dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;

14.21 dichiarazione che indichi le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5

14.22 copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;

nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti

14.23 copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

(o in alternativa)

14.24 copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

c. le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA "B – OFFERTA TECNICO-ORGANIZZATIVA"

15.1 ► La busta “B – Offerta tecnico-organizzativa” deve contenere, **a pena di esclusione**, una dettagliata relazione tecnica predisposta secondo il modello allegato al presente disciplinare di gara e contenere, in particolare, i seguenti elementi:

- l’indicazione dell’organico complessivo che l’operatore economico concorrente si impegna a impiegare per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del “*servizio di gestione amministrativa*” disciplinato nel Capitolato speciale, con espressa indicazione del numero di operatori e, per ciascun operatore, delle mansioni, del titolo di studio e dell’eventuale titolo professionale, dell’esperienza maturata nel settore espressa in anni e della formazione svolta;
- l’indicazione dell’organico complessivo che l’operatore economico concorrente si impegna ad impiegare per l’esecuzione delle prestazioni di consulenza previdenziale, con espressa indicazione del numero dei consulenti e, per ciascun consulente, del titolo di studio e degli eventuali titoli professionali posseduti, allegando altresì il *curriculum* formativo e professionale;
- l’indicazione dell’organico complessivo che l’operatore economico concorrente si impegna ad impiegare per l’esecuzione delle prestazioni di consulenza giuridico-economica, con espressa indicazione del numero dei consulenti e, per ciascun consulente, del titolo di studio e degli eventuali titoli professionali posseduti, allegando altresì il *curriculum* formativo e professionale;
- l’indicazione dell’organico complessivo che l’operatore economico concorrente si impegna ad impiegare per l’esecuzione delle prestazioni di formazione, con espressa indicazione del numero dei consulenti e, per ciascun consulente, del titolo di studio e degli eventuali titoli professionali posseduti, allegando altresì il *curriculum* formativo e professionale;
- indicazione delle eventuali giornate di formazione comprese nel canone ulteriori e aggiuntive rispetto alle n. 20 giornate annue previste dall’Istituto ed indicate nel Capitolato speciale;
- indicazione degli eventuali termini di espletamento del servizio migliorativi rispetto a quelli stabiliti dalla stazione appaltante.

Tutti i servizi proposti devono rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato speciale, **pena l’esclusione** dalla procedura di gara.

L’offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore, in tal caso alla stessa dovrà essere allegata copia conforme della relativa procura, la mancata allegazione della copia conforme della procura costituirà irregolarità afferente ad un elemento esigibile dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 6.8.

15.2 ► In caso di mancata sottoscrizione dell’offerta tecnico-organizzativa il concorrente singolo o plurisoggettivo verrà immediatamente **escluso** dalla procedura di gara. Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l’offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui ai paragrafi 14.1.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA “C – OFFERTA ECONOMICA”

16.1 ► Nella busta “C – Offerta economica” deve essere contenuta, **a pena di esclusione**, l’offerta economica, predisposta secondo il modello allegato al presente disciplinare di gara e contenere, in particolare, i seguenti elementi:

- a) ► il ribasso percentuale da applicare all’importo posto a base di gara, in cifra e lettera, IVA esclusa. Sono ammesse al massimo due cifre dopo la virgola e nel caso di indicazione di cifre ulteriori si procederà ad arrotondare al decimale immediatamente superiore;

b) ► la stima dei costi relativi alla sicurezza di cui all'art. 87, comma 4, del Codice e dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, in cifra e lettera, i quali sono da intendersi tuttavia già ricompresi nell'offerta economica formulata.

In caso di discordanza tra le cifre e lettera prevale l'importo indicato in lettera.

L'offerta economica, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore, allegando, in tal caso, copia conforme della procura speciale; la mancata allegazione della procura speciale costituirà irregolarità afferente ad un elemento esigibile dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 6.8.

► La mancata sottoscrizione dell'offerta economica determinerà l'**esclusione** immediata del concorrente dalla procedura di gara. Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l'offerta dovrà essere sottoscritta, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui ai paragrafi 15.1.

► Comporterà altresì l'immediata esclusione dalla procedura l'omissione in toto dell'offerta economica, la mancanza del dato richiesto alla lett. a), sostanziandosi di fatto, nella mancanza integrale dell'offerta economica nonché del dato di cui alla lett. b).

16.2 Non saranno ammesse le offerte economiche che presentino una percentuale di ribasso pari a 0.

17. MODALITA' DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

17.1 Salvo quanto precisato al successivo paragrafo 17.2, la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale avverrà, ai sensi dell'art. 6-bis del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'A.N.A.C. con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii., fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis e con le modalità di cui agli artt. 5 e 6 della predetta delibera, integrata dalla recente delibera n. 157 del 17 febbraio 2016.

17.2 I requisiti speciali di partecipazione di cui al paragrafo 12, potranno essere comprovati attraverso la seguente documentazione:

a) quanto al requisito relativo ai servizi analoghi di cui al precedente paragrafo 12.1 n. 1), l'attestazione delle prestazioni con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari dei servizi è comprovata, trattandosi di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, da certificati rilasciati in originale o in copia conforme e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi, inseriti nel sistema AVCpass dagli operatori; in mancanza di detti certificati, gli operatori economici possono inserire nel predetto sistema le fatture relative all'avvenuta esecuzione indicando, ove disponibile, il CIG del contratto cui si riferiscono, l'oggetto del contratto stesso e il relativo importo, il nominativo del contraente pubblico e la data di stipula del contratto stesso;

b) quanto al requisito di cui al precedente paragrafo 12.1 n. 2), la comprova dello stesso sarà effettuata mediante inserimento nel sistema AVCpass dagli operatori di copia conforme all'originale, ai sensi del DPR 445/2000, del curriculum vitae del soggetto responsabile delle prestazioni di consulenza previdenziale, giuridico-economica e della formazione in possesso del titolo di studio richiesto. Resta ferma la facoltà della Stazione Appaltante di verificare la veridicità ed autenticità della documentazione inserita.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

18.1 L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs n. 163/2006, secondo la seguente ripartizione dei punteggi:

ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO 100
Offerta tecnico-organizzativa	40
Offerta economica	60

TOTALE	100
--------	-----

18.2 I punteggi saranno attribuiti da una commissione giudicatrice (di seguito, Commissione), nominata dalla stazione appaltante successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte ai sensi dell'art. 84 del Codice, sulla base dei criteri di valutazione e relativi pesi (fattori ponderali) specificati all'art. 9 del Capitolato speciale mediante l'applicazione del metodo aggregativo compensatore espresso dalla seguente formula prevista dall'Allegato P del Regolamento:

$$C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

C(a) = indice di valutazione dell'offerta del concorrente (a);

n = numero totale dei requisiti;

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

V(a)_i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;

Σ_n = sommatoria

ovverosia, espresso in termini matematicamente equivalenti, secondo i criteri e le formule esplicitati nella tabella che segue:

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots + C_{ni} \times P_n$$

dove

P_i = punteggio concorrente i;

C_{ai} = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i;

C_{bi} = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i;

.....

C_{ni} = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i;

P_a = peso criterio di valutazione a;

P_b = peso criterio di valutazione b;

.....

P_n = peso criterio di valutazione n.

18.3 Per quanto concerne la valutazione degli elementi qualitativi, la commissione procederà all'assegnazione dei coefficienti variabili tra zero e uno relativi ai criteri di cui all'art. 9 del Capitolato speciale.

La valutazione delle offerte in relazione ai criteri di natura qualitativa sarà quindi effettuata mediante l'attribuzione, secondo il metodo di cui all'allegato P al Regolamento [punto II), a), 4], di un punteggio discrezionale da parte di ciascuno dei componenti della Commissione.

18.4 I coefficienti, variabili tra zero ed uno, da assegnare a ciascun criterio avente natura qualitativa sono determinati:

a) mediante l'attribuzione discrezionale del coefficiente sulla base dei criteri motivazionali specificati nell'art. 9 del Capitolato speciale sulla base della seguente tabella di valutazione

Valutazione discrezionale	Coefficiente
Inadeguato	0,00

Adeguito	0,25
Discreto	0,50
Buono	0,75
Ottimo	1,00

b) determinando la media dei coefficienti che ogni commissario ha attribuito alle proposte dei concorrenti su ciascun criterio (coefficiente provvisorio parziale del criterio);

c) attribuendo il coefficiente uno al valore medio massimo e proporzionando linearmente a tale media massima gli altri valori medi individuando così il coefficiente definitivo parziale del criterio (riparametrazione intermedia per criterio).

Successivamente, si procederà al calcolo del punteggio definitivo parziale del singolo criterio moltiplicando il coefficiente definitivo così calcolato per ciascun criterio al punteggio massimo attribuito allo stesso.

18.5 Al fine di non alterare i pesi stabiliti per i vari criteri di valutazione, se nessun concorrente ottiene sui criteri di valutazione tecnica aventi natura qualitativa il punteggio pari al peso complessivo assegnato agli stessi, è effettuata la c.d. “riparametrazione finale”, assegnando al concorrente che ha ottenuto il punteggio totale più alto il massimo punteggio previsto e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

Nel caso vi sia un’unica offerta ammessa alla fase di valutazione tecnico-qualitativa, non si procederà alla riparametrazione finale.

18.6 La Commissione provvede ad attribuire i punteggi relativi all’offerta economica in base alla formula di cui all’Allegato P del Regolamento, parte II, lett. b), ultima parte calcolata sul ribasso complessivo offerto

Formula “bilineare” per l’attribuzione del punteggio relativo al prezzo

$$C_i \text{ (per } A_i \leq A \text{ soglia)} = X (A_i / A \text{ soglia})$$

$$C_i \text{ (per } A_i > A \text{ soglia)} = X + (1,00 - X) [(A_i - A \text{ soglia}) / (A \text{ max} - A \text{ soglia})]$$

Dove

C_i = **coefficiente** attribuito al concorrente i-esimo

A_i = **valore** del ribasso del concorrente i-esimo

A soglia = **media aritmetica** dei valori del ribasso offerto dai concorrenti

X = **0,90**

A max = **valore** del ribasso più conveniente

La formula sopra illustrata non necessita di riparametrazione comportando già l’attribuzione del coefficiente pari a 1 all’offerta che presenta il maggior ribasso sulla base d’asta.

19. OPERAZIONI DI GARA

19.1 La prima seduta pubblica avrà luogo presso la sede centrale della stazione appaltante, sita in Legnaro (Pd), viale dell’Università n. 10, il giorno 26 Maggio 2016, alle ore 9:30 e vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.

19.2 Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede in data e orari che saranno comunicati ai concorrenti mediante utilizzo del mezzo loro prescelto ai sensi dell'art. 79, comma 5 quinquies almeno 7 giorni solari consecutivi prima della data fissata.

19.3 Sulla base della documentazione contenuta nella busta A, la stazione appaltante, nella prima seduta, procederà:

(i) alla verifica della tempestività dell'arrivo dei plichi inviati dai concorrenti, della loro integrità e, una volta aperti, al controllo della completezza e della correttezza formale della documentazione amministrativa;

(ii) a verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) e c), del Codice (consorzi cooperative e artigiani e consorzi stabili) concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato;

(iii) a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e in caso positivo ad escluderli dalla gara;

(iv) ad escludere dalla gara i concorrenti che non soddisfino le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice, dal regolamento e dalle altre disposizioni di legge vigenti;

(v) in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale della documentazione amministrativa, a richiedere, ai sensi degli artt. 38 comma 2-bis e art. 46 comma 1-ter del Codice, le necessarie integrazioni e chiarimenti, assegnando ai destinatari un termine di 10 giorni solari consecutivi, e a sospendere la seduta fissando, ove possibile, la data della seduta successiva e disponendone la comunicazione ai concorrenti non presenti; nella seduta successiva, la stazione appaltante provvederà ad escludere dalla gara i concorrenti che non abbiano adempiuto alle richieste di regolarizzazione o che, comunque, pur adempiendo, risultino non aver soddisfatto le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice, dal regolamento e dalle altre disposizioni di legge vigenti. Del pari, la stazione appaltante procederà con le modalità appena descritte anche nel caso siano rinvenute irregolarità afferenti ad elementi esigibili dalla stazione appaltante;

(vi) nella stessa seduta pubblica oppure nella seduta pubblica successiva laddove sia stata attivata la procedura di soccorso istruttorio di cui al punto (v) che precede, a sorteggiare, ai sensi dell'art. 48, comma 1, del Codice, un numero di concorrenti non inferiore al 10% delle offerte presentate da sottoporre a verifica del possesso dei requisiti speciali di cui al paragrafo 12; all'esito di tali verifiche la stazione appaltante provvede all'esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti, nonché all'escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione, ai sensi dell'art. 48 del Codice e dell'art. 8, comma 1, del Regolamento, del fatto all'ANAC, ai fini dell'inserimento dei dati nel casellario informatico delle imprese, nonché all'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere.

19.4 La Commissione, dato atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti che non hanno provveduto alla regolarizzazione di cui al paragrafo precedente, nella medesima seduta pubblica o in una successiva, procederà quindi all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare. ► In caso di carenza della sottoscrizione dell'offerta tecnica, l'operatore economico verrà immediatamente escluso dalla procedura.

19.5 In seduta riservata, la Commissione procederà all'esame dei contenuti dei documenti presentati con l'attribuzione dei punteggi relativi all'offerta tecnica secondo i criteri e le modalità descritte al paragrafo 18.

19.6 Al termine dell'operazione di valutazione delle offerte tecniche, in seduta pubblica, la stazione appaltante comunicherà i punteggi attribuiti alle offerte tecniche ammesse; procederà poi all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, dando lettura dei ribassi offerti. ► In caso di carenza della sottoscrizione dell'offerta economica l'operatore economico verrà immediatamente **escluso** dalla procedura.

19.7 Successivamente, la stazione appaltante procede alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte al paragrafo 18 e all'attribuzione dei punteggi complessivi.

19.8 ► Qualora la stazione appaltante accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, procede ad escludere i concorrenti per i quali è accertata tale condizione. In tal caso, se necessario, la stazione appaltante provvederà a ricalcolare i punteggi già attribuiti alle singole offerte senza modificare i giudizi già espressi.

19.9 All'esito delle operazioni di cui ai punti precedenti, si provvede alla formazione della graduatoria provvisoria di gara.

19.10 In caso di esclusione, la stazione appaltante procede all'eventuale escussione della cauzione provvisoria e all'eventuale segnalazione del fatto all'Autorità ai fini dell'inserimento dei dati nel casellario informatico delle imprese e dell'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere.

19.11 Qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione delle offerte siano entrambi pari o superiori ai limiti indicati dall'art. 86, comma 2, del Codice, ovvero quando ritiene che siano presenti le condizioni di cui al successivo comma 3) del medesimo articolo, la stazione appaltante chiude la seduta pubblica dando comunicazione ai presenti che procederà ai sensi dell'art. 88 del Codice a richiedere ai concorrenti di presentare le giustificazioni ai sensi dell'art. 87, comma 1, del Codice, che saranno soggette a verifica avvalendosi degli uffici o organismi tecnici della stazione appaltante ovvero della commissione di gara. La stazione appaltante esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, nonché in sede di convocazione, risulta, nel suo complesso, inaffidabile.

19.12 Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione differenti, sarà posto prima in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sul prezzo.

19.13 Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

19.14 All'esito delle operazioni di cui sopra, la stazione appaltante, in seduta pubblica, redige la graduatoria definitiva e aggiudica l'appalto al concorrente che ha presentato la migliore offerta.

20. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

20.1 La verifica delle offerte anormalmente basse avviene attraverso la seguente procedura:

a) si verifica la prima migliore offerta, e, qualora questa sia esclusa all'esito del procedimento di verifica perché appare anormalmente bassa, si procede nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala in quanto adeguatamente giustificata;

b) si richiede per iscritto all'offerente di presentare le giustificazioni; nella richiesta la stazione appaltante può indicare le componenti specifiche dell'offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l'offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili;

c) si assegna all'offerente un termine perentorio di 15 giorni solari consecutivi dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni;

d) la stazione appaltante, se del caso mediante una commissione tecnica, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite, e ove non le ritenga sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, chiede per iscritto ulteriori precisazioni;

e) si assegna all'offerente un termine perentorio di 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle ulteriori precisazioni;

f) la stazione appaltante, ovvero la commissione tecnica, se istituita, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle ulteriori precisazioni fornite;

g) prima di escludere l'offerta, ritenuta eccessivamente bassa, la stazione appaltante convoca l'offerente con un anticipo di almeno 3 (tre) giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga utile;

h) la stazione appaltante esclude l'offerta a prescindere dalle giustificazioni e dall'audizione dell'offerente qualora questi non presenti le giustificazioni o le precisazioni entro il termine stabilito ovvero non si presenti all'ora e al giorno della convocazione;

i) la stazione appaltante esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, nonché in sede di convocazione, risulta, nel suo complesso, inaffidabile.

Per quanto non previsto dal presente disciplinare alla procedura di verifica delle offerte anormalmente basse di applicano gli artt. 86, 87 e 88 del Codice.

21. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Padova, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

Competente per i ricorsi avverso il presente procedimento è il Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, Sestiere Cannaregio, 2277/2278 – 30121, Venezia, Italia, tel. 041 2403911.